



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA**

Cagliari,

Prot. N. S.C.....

Risposta al foglio N. 14572
del 4 agosto 2016 Allegati N..

All'Onorevole Presidente
della Regione
presidenza@pec.regione.sardegna.it

e p.c. All'Assessore
dell'igiene e sanità e dell'assistenza
sociale
san.assessore@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Accreditamento istituzionale dei servizi di diagnostica di laboratorio e dei relativi punti di prelievo esterno. Approvazione preliminare (P/124).

Comunico alla S.V. On.le che la Sesta Commissione, nella seduta del 7 dicembre 2017, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi di opposizione e dell'on. Pizzuto, l'allegato parere sul provvedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
- Gianfranco Ganau -

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1

Parere della Sesta Commissione sul P/124: Accredimento istituzionale dei servizi di diagnostica di laboratorio e dei relativi punti di prelievo esterno. Approvazione preliminare.

Nell'esprimere a maggioranza parere favorevole sulla deliberazione in oggetto, la Commissione ha, nel contempo, manifestato l'auspicio che la Giunta regionale valuti l'opportunità di apportare al provvedimento le seguenti modifiche:

- 1) prevedere che all'interno della medesima rete di laboratori sia consentito lo scambio dei campioni senza limitazioni, in modo che anche il laboratorio non dotato tecnologicamente o di personale altamente specializzato possa usufruire delle specialità degli altri laboratori (così che i pazienti che si recano in un qualunque laboratorio appartenente alla rete abbiano la possibilità di usufruire delle competenze degli altri membri della rete, senza doversi recare altrove). Per i campioni che vengono portati all'esterno della rete, invece, si dovranno continuare a rispettare le norme del service;
- 2) prevedere (in aggiunta al divieto, già contemplato, di ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio) che le aggregazioni di strutture di laboratorio non possano essere costituite da Società o soggetti simili che possiedono quote in altre strutture di laboratorio presenti nel resto del territorio nazionale, ovvero quote di partecipazione in altre aggregazioni presenti in tutto il territorio regionale e nazionale;
- 3) introdurre in maniera graduale la soglia minima di efficienza (per esempio nell'arco di tre anni con step costituiti da soglie minime intermedie);
- 4) prevedere che l'adesione alla Rete sia libera e volontaria e, compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, non comporti la perdita dell'individualità giuridica e il mantenimento del codice di accreditamento regionale (struttura societaria/autorizzazione/accreditamento) dei singoli laboratori aderenti, in modo da consentire a ciascun laboratorio di cambiare rete di appartenenza secondo tempi e modi da concordare.